



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 agosto 2020 n.132

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, numeri 2) e 3), della Legge 12 aprile 2007 n.52;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 23 luglio 2020;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICA AGLI ARTICOLI 1 E 9 DEL DECRETO DELEGATO 10 AGOSTO
2007 N.98 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA IN ATTUAZIONE
DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO”**

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98)

1. Il terzo comma, dell'articolo 1, del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98 è così modificato:
“E’ comunque espressamente vietato l'utilizzo di tubi innocenti, materiali e strutture destinati a rimanere oltre il periodo dell'esercizio venatorio. A fine stagione detti appostamenti vanno rimossi, salvo il caso in cui il proprietario del terreno ne sia l'installatore o abbia presentato all'U.G.R.A.A. il proprio consenso a non rimuoverli.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98)

1. Il quinto comma, dell'articolo 9, del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98 è così modificato:
“Le disposizioni in cui al presente articolo, ai fini dell'inanellamento, si applicano solo per le seguenti specie: tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, colombaccio, piccione torraio (Columba livia var. domestica), storno, allodola, germano.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 agosto 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini